



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 DEL 27/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA – PROGRAMMA REGIONALE FSE PLUS 2021-2027 AVVISO “ABRUZZO INCLUDE 2” OBIETTIVO DI POLICY 4 “UN'EUROPA PIÙ SOCIALE” PRIORITÀ III “INCLUSIONE E PROTEZIONE SOCIALE” PROGETTO: INCLUDI LAVORO CUP C29I23000890006

L'Anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **18:09**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	ROSSI MIRKO	Vicesindaco		X
3	CORDONE DONATELLA	Assessore	X	
4	ANDRENACCI KATIA	Assessore		X
5	NOBILE ERNESTO	Assessore	X	

Totali:

3

2

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO:

1. che con Determinazione n. DPG022/142 del 12 luglio 2023 il Dipartimento Lavoro-Sociale - Servizio Programmazione Sociale della Regione Abruzzo ha pubblicato l'Avviso pubblico "Abruzzo Include 2 – tirocini extracurricolari, TINA e borse lavoro per l'utenza psichiatrica" nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027;
2. che l'Avviso pubblico di cui al precedente punto a) si pone i seguenti obiettivi:
 - a. rafforzare l'occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali della Regione Abruzzo;
 - b. potenziare la sperimentazione di servizi per l'inclusione sociale e lavorativa (multitarget, multidimensionale e basato su un approccio comunitario);
 - c. elaborare e verificare modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione sociale connessa a nuove forme di sostegno per l'inclusione attiva;
 - d. valorizzare l'apporto del sistema dei servizi sociali alle finalità del Fondo Sociale e al contrasto della povertà;
3. che sono destinatari dell'Avviso pubblico di cui al precedente punto a) gli individui e i nuclei familiari svantaggiati e/o a rischio esclusione, inclusi i cittadini di paesi terzi, meglio dettagliati all'art. 2 del suddetto dispositivo regionale;
4. che l'avviso di che trattasi prevede due linee di intervento:
 - a. Sportello per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà;
 - b. Azioni di inclusione attiva;

VISTA la determina n. 197 del 25.06.2024 dell'Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata che ha previsto, tra l'altro, di prendere atto delle graduatorie del CSM di Giulianova e del CSM Val Vibrata all'interno della Deliberazione ASL Teramo N.°1177 DEL 07/06/2024;

VISTO che tra le azioni previste saranno avviate Borse Lavoro per utenza psichiatrica preso in carico dal D.S.M. della Asl di Teramo per una durata di 12 mesi nel rispetto del "Disciplinare per lo svolgimento delle Borse Lavoro" per utenza psichiatrica di cui alla DGR nr 143 del 17.03.2023;

ACQUISITA al Protocollo comunale. n. 3361 del 13.02.2025 la nota con la quale la ASL DI TERAMO ha trasmesso lo schema di protocollo d'intesa ai fini della sottoscrizione da parte del Comune di Mosciano S.A. per la realizzazione di borse lavoro per l'utenza psichiatrica per l'anno 2025, della durata di un anno, volte all'accoglimento di utenti-borsisti in carico al C.S.M. al fine di espletare le attività stabilite dal programma predisposto dal C.S.M. stesso, secondo le modalità concordate nel rispetto della normativa in premessa richiamata;

CONSIDERATO CHE:

- le borse lavoro per l'utenza psichiatrica costituiscono uno strumento riabilitativo e di miglioramento nel quadro psicopatologico degli utenti con ridotta necessità di assistenza psichiatrica e limitazione dei fenomeni acuti;
- la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, non comporta oneri a carico del bilancio comunale come esplicitato all'art. 5 del Protocollo d'Intesa;

RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni sopra esposte, approvare lo schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione di borse lavoro per l'utenza psichiatrica (Allegato 1) per il 2025 e procedere a quanto necessari per l'effettivo svolgimento delle borse in questione;

SPECIFICATO CHE:

- Il numero di borsisti inseribili nel contesto lavorativo del Comune di Mosciano Sant'Angelo, in attuazione del protocollo d'intesa di cui in oggetto, saranno stabiliti congiuntamente dal C.S.M. e dall'Azienda/Ente ospitante in base alle reciproche esigenze e disponibilità, così come indicato nell'art. 2 del Protocollo d'intesa;
- Il referente dell'Ente per lo svolgimento delle borse lavoro sarà individuato tra i dipendenti del settore in cui il borsista presterà il proprio servizio;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 05/03/2025 da Valeria Amatucci.

DATO ATTO che, trattandosi di atto non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate, non necessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del parere in ordine alla regolarità contabile;

OSSERVATA la competenza della Giunta comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa che si intendono qui integralmente riportate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990:

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione di borse lavoro per l'utenza psichiatrica, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), tra Comune di Mosciano Sant'Angelo e l'A. S. L. di Teramo della durata di un anno, nell'ambito del Progetto *Abruzzo include 2* volto all'accoglimento di utenti-borsisti in carico al C.S.M. al fine di espletare le attività stabilite dal programma predisposto dal C.S.M. stesso, secondo le modalità concordate nel rispetto della normativa in premessa richiamata;
2. di autorizzare la sottoscrizione Protocollo d'Intesa per la realizzazione di borse lavoro per l'utenza psichiatrica, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), a cura del responsabile legale dell'Ente;
3. di specificare che il numero di borsisti inseribili nel contesto lavorativo del Comune di Mosciano Sant'Angelo, in attuazione del protocollo d'intesa di cui in oggetto, saranno stabiliti congiuntamente dal C.S.M. e dall'Azienda/Ente ospitante in base alle reciproche esigenze e disponibilità, così come indicato nell'art. 2 del Protocollo d'intesa;
4. di demandare all'Area 1 tutti gli atti connessi e consequenziali al presente atto, compresa l'individuazione del referente dell'Ente per lo svolgimento delle borse lavoro, da individuarsi tra i dipendenti del settore in cui il borsista presterà il proprio servizio;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente locale nella sezione "Amministrazione trasparente";
6. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Galiffi Giuliano

Il Segretario Generale
Dr.ssa Raffaella D'Egidio

(Atto Sottoscritto Digitalmente)

Modello D

Borse lavoro per l'utenza psichiatrica

PROTOCOLLO D'INTESA

per la realizzazione di borse lavoro per l'utenza psichiatrica

L'anno duemilaventicinque, addì _____ del mese di _____, al fine di concordare le modalità per l'espletamento di percorsi riabilitativi denominati "Borse lavoro per l'utenza psichiatrica", che sono diretti alla acquisizione, al recupero, al potenziamento e alla sperimentazione delle abilità dell'utenza psichiatrica in ambito lavorativo

TRA

La ditta/l'ente _____, in seguito per brevità denominata/o "Azienda/Ente", cod. fisc. _____, P. Iva _____, con sede in _____, alla Via _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig./Sig.ra. _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di _____

E

L'A.S.L. di Teramo, con sede in Circonvallazione Ragusa di Teramo n. 1, C.F. e P.I. 0011559067, in seguito per brevità denominata "A.S.L.", nella persona del legale rappresentante Direttore Generale Dott. Maurizio Di Giosia, nell'esercizio dei poteri derivanti dalla carica,

PREMESSO

- che il punto 5.2.10.9 del paragrafo "Salute mentale" inserito nel Piano Sanitario Regionale 2008-2010, adottato con L.R. n. 5 del 10.03.2008, ha previsto la realizzazione di percorsi riabilitativi di terapia occupazionale a valenza socio-sanitaria per il recupero e il consolidamento di abilità specifiche (lavorative, relazionali e sociali) in favore dell'utenza psichiatrica, denominati "Borse lavoro per l'utenza psichiatrica";
- che la A.S.L. ha posto in essere tutte le iniziative indispensabili per la realizzazione delle borse lavoro di che trattasi, in particolare procedendo, con Deliberazione n. 555 del 30.03.2023, al recepimento delle Linee di indirizzo sopra richiamate e alla adozione di un apposito Disciplinare attuativo per lo svolgimento delle relative attività, unitamente allo schema di protocollo d'intesa;
- che la A.S.L. ha adottato le determinazioni indispensabili alla realizzazione delle attività in argomento, comprese quelle destinate a garantirne la indispensabile copertura finanziaria, come da ultimo per l'anno 2025 con Deliberazione n. _____ del _____;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 05/03/2025 da Valeria Amatucci.

E

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
Protocollo generale
Protocollo N. 0003361/2025 del 13/02/2025

- che le competenti strutture del Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. predispongono programmi terapeutici personalizzati per gli utenti presi in carico, ove la borsa lavoro viene inserita quale parte integrante del programma individuale;
- che relativamente al Centro di Salute Mentale di _____ (di seguito "C.S.M."), struttura del Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L., è prevista l'attivazione di borse lavoro per utenza psichiatrica, a favore di utenti che vengono individuati secondo condizioni e modalità stabilite dagli atti normativi e dai provvedimenti sopra richiamati, previa analisi dei loro bisogni e delle loro condizioni psico-sociali, con particolare riguardo al funzionamento sociale, all'adattamento relazionale, ambientale e lavorativo;
- che all'esito dei positivi contatti intercorsi tra il C.S.M. e l'Azienda/Ente che sottoscrivono il presente atto, essendosi verificate le condizioni per l'inserimento di utenti con patologia psichiatrica presso la stessa Azienda/Ente e la sua disponibilità ad accoglierli nel proprio contesto lavorativo, occorre procedere a quanto necessari per l'effettivo svolgimento delle borse in questione;
- che il collegamento operativo tra il C.S.M., quale unità di riferimento per lo svolgimento delle borse lavoro in questione e l'Azienda/Ente ove inseriti gli utenti-borsisti, avviene con la sottoscrizione del presente documento, nel quale le modalità del rapporto sono stabilite in attuazione e nel rispetto delle previsioni normative e dei provvedimenti sopra richiamati;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

ART. 2

L'Azienda/Ente s'impegna ad accogliere utenti-borsisti in carico al C.S.M. al fine di espletare le attività stabilite dal programma predisposto dal C.S.M. stesso e che rispondano a criteri di appropriatezza clinica secondo i criteri di buona pratica clinica terapeutica e riabilitativa, secondo le modalità concordate nel rispetto della normativa in premessa richiamata, e del Disciplinare adottato dalla A.S.L. con Deliberazione n. 555 del 30.03.2023, del quale l'Azienda/Ente dichiara di aver ricevuto copia e che accetta totalmente e incondizionatamente. Il numero di borsisti inseribili nel contesto lavorativo dell'Azienda/Ente in attuazione del presente protocollo saranno stabiliti congiuntamente dal C.S.M. e dall'Azienda/Ente ospitante in base alle reciproche esigenze e disponibilità.

ART. 3

Il percorso individuale del borsista viene predisposto dal C.S.M. quale strumento terapeutico riabilitativo con durata limitata; non ha, pertanto, valenza di sussidio economico e sociale – di

competenza degli enti locali pubblici e privati – e, quindi, non costituisce reddito da lavoro dipendente.

Il C.S.M., attraverso i propri operatori accreditati presso l'Azienda/Ente, svolgerà una costante attività di sostegno dell'utente secondo le necessità che dovessero delinarsi, oltre al monitoraggio e al controllo sull'andamento del programma stabilito, in raccordo con l'Azienda/Ente e nel rispetto delle necessità produttive, operative e istituzionali dell'attività da essa/o espletata.

ART. 4

Le borse lavoro hanno durata annuale, sono eventualmente rinnovabili per altri 2 anni fino a un massimo di 3 anni consecutivi, sulla base di attenta valutazione da parte dell'équipe del C.S.M.. Il fruitore della borsa dovrà assicurare una presenza giornaliera presso l'Azienda/Ente ospitante per almeno due giorni alla settimana e almeno 40 ore al mese.

Quanto sopra ferma restando la possibilità per l'Azienda/Ente di retribuire in via separata e a proprio totale carico, previa regolarizzazione secondo legge del relativo rapporto lavorativo, le ulteriori ore che vengano prestate dal borsista oltre le 40 ore mensili, decurtate ovviamente di quelle che valgano a titolo di recupero per la borsa lavoro, nei limiti e secondo le previsioni dell'art. 13 del suddetto Disciplinare. Resta inteso che il rapporto così costituito si instaura direttamente ed esclusivamente tra l'Azienda/Ente e il borsista, non derivando al riguardo alcun onere o responsabilità di sorta a carico della A.S.L.. L'Azienda/Ente si obbliga a dare tempestiva comunicazione del rapporto eventualmente instaurato con il borsista, specificandone natura, modalità e contenuti, con l'impegno a produrre la documentazione che la A.S.L. dovesse richiedere al riguardo.

ART. 5

Il compenso mensile da attribuire al borsista è pari a € 340,69 in continuità a quanto applicato finora in esecuzione della DGR n. 178/2018.

L'Azienda/Ente fornisce al borsista gli strumenti tecnici e gli indumenti di lavoro necessariamente occorrenti allo svolgimento delle attività.

Gli oneri necessari per le prescritte coperture assicurative INAIL e RCT sono direttamente previsti a carico della A.S.L. (a eccezione dell'ipotesi di instaurazione di rapporto lavorativo diretto tra l'Azienda/Ente contemplata dal precedente art. 4). L'Azienda/Ente è tenuta/o a trasmettere il foglio firma presenze relativo al mese decorso, controfirmato dal responsabile del progetto o suo delegato (Modello E), al fine di consentire il calcolo e la liquidazione del compenso della borsa lavoro.

La determinazione del compenso da erogare al borsista è di competenza della A.S.L. secondo le modalità previste nel Disciplinare adottato.

L'erogazione del compenso avverrà a cadenza mensile secondo una delle due forme di seguito previste:

- versamento, sui riferimenti e sulle coordinate bancarie che all'uopo verranno comunicate, in favore dell'Azienda/Ente che provvederà a erogare il compenso spettante al borsista;
- erogazione diretta in favore del borsista mediante accredito presso Istituto Tesoriere A.S.L. o su conto corrente nella disponibilità del borsista.

ART. 6

L'utente borsista può usufruire, senza decurtazioni dal compenso, in aggiunta alle assenze fisiologiche settimanali di ulteriori 20 giorni all'anno di riposo, fruibili anche continuativamente. L'erogazione del compenso, comunque, è incompatibile con l'inserimento in struttura a totale carico sanitario. In tali situazioni il compenso sarà sospeso d'ufficio.

Le assenze per malattia, se giustificate tramite produzione di idonea documentazione, proveniente dal medico di medicina generale o da specialista di struttura pubblica o convenzionato, non comportano la cessazione della borsa né la sospensione del compenso se non superiori, complessivamente, a 120 giorni all'anno, anche non continuativi.

Nel caso in cui debba procedersi invece – per le motivazioni suddette – alla decurtazione del compenso, questo sarà erogato in proporzione alle ore effettivamente rese.

Inoltre, le ore oggetto di decurtazione potranno essere recuperate nei mesi successivi, entro il limite complessivo di 80 ore al mese.

ART. 7

1. È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione del presente Protocollo per usi diversi da quelli previsti dal Protocollo stesso, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.

2. Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

3. Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.

4. Visto il *“Disciplinare generale sulla protezione dei dati”* (*“Disciplinare”*), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (il *“Codice della privacy”*), e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di

protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ("Garante").

5. Tenuto conto che: a) ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in qualità di Contitolare; b) trattasi di prestazione occasionale.

6. Le Parti, nell'esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati trattati ai fini del servizio erogato saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate.

7. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Disciplinare, dal Codice della privacy e da ogni altra norma applicabile in tema di trattamento dei dati personali;

b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Disciplinare, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con le altre Parti nel caso esse abbiano a oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe,

c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Disciplinare.

8. In ragione del rapporto di Contitolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo a una delle Parti per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali (es. Disciplinare, Codice della privacy, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o delle istruzioni previste dalla convenzione che le Parti sottoscriveranno.

9. Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti ecc.).

ART. 8

L'Azienda/Ente individua quale proprio referente per lo svolgimento delle borse lavoro in argomento il/la Sig./Sig.ra _____, mentre il referente per la A.S.L. si individua nella persona del Dirigente Responsabile del C.S.M.. I referenti sopra indicati potranno designare all'uopo dei propri delegati.

Fermo restando il costante monitoraggio e controllo sull'andamento della borsa previsto dall'art. 3 del presente protocollo, i referenti o i loro delegati assumono l'impegno a valutare

congiuntamente, con cadenza trimestrale, l'andamento del percorso di ciascun borsista presso l'Azienda/Ente.

ART. 9

Il presente protocollo ha durata di 1 anno e precisamente dal _____ al _____, con immediata cessazione qualora si esauriscano le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei percorsi riabilitativi di che trattasi ovvero si proceda per altri motivi all'interruzione delle relative attività.

ART. 10

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane a esclusivo carico della ASL.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 11

In caso di difficoltà ambientali e/o qualora si verificassero inconvenienti tali da pregiudicare il buon funzionamento del contesto operativo nel quale il borsista verrà collocato, ovvero nel caso di manifeste difficoltà nei processi di inserimento del borsista ovvero per altri motivati impedimenti, su specifica e motivata segnalazione di uno o di entrambi i referenti o dei loro delegati, la borsa lavoro presso l'Azienda/Ente potrà essere interrotta.

ART. 12

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni del Disciplinare adottato dalla A.S.L. con Deliberazione n. 555 del 30.03.2023.

In merito a qualsiasi problematica inerente all'attuazione del presente protocollo le parti assumono l'obbligo di convocarsi formalmente per concordare la soluzione.

Per ogni eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Teramo.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda/Ente

per la A.S.L.

Disciplinare per lo svolgimento delle borse-lavoro per utenza psichiatrica

INDICE

- Art. 1 Oggetto, principi e finalità.
- Art. 2 Definizione borsa lavoro.
- Art. 3 Utenti assegnatari di borsa lavoro.
- Art. 4 Pubblicità e diffusione tra l'utenza.
- Art. 5 Criteri e condizioni di assegnazione.
- Art. 6 Incompatibilità.
- Art. 7 La collaborazione necessaria con soggetti esterni.
- Art. 8 Procedimenti e competenze.
- Art. 9 Svolgimento della borsa lavoro.
- Art. 10 Cessazione e sospensione.
- Art. 11 Durata e rinnovo.
- Art. 12 Sussidio. Presupposti per l'erogazione e relativo procedimento.
- Art. 13 Disciplina delle assenze.
- Art. 14 Nuclei Operativi.
- Art. 15 Rendicontazioni.
- Art. 16 Disposizioni finali e di rinvio.

ART. 1

Oggetto, principi e finalità

Il presente Disciplinare, secondo quanto già previsto dal Piano Sanitario Regione Abruzzo 2008-2010 e dal Progetto Obiettivo Nazionale per la Tutela della Salute Mentale, nelle more della definizione del percorso regionale di allineamento ai nuovi modelli di presa in carico socio – sanitaria dei pazienti vulnerabili proposti a livello nazionale, intende promuovere uniformità di gestione delle procedure ASL relative alle c.d. borse lavoro per l'utenza psichiatrica.

La finalità è quella di garantire che lo svolgimento delle relative attività avvenga secondo criteri predefiniti, tali da perseguire la razionalità e la trasparenza dei processi di attivazione e di cessazione delle borse lavoro, l'efficacia e la tempestività dei procedimenti amministrativi, l'equità, l'universalità e l'informazione per l'accesso alle borse da parte dell'utenza, nonché l'effettività del riscontro circa l'efficacia dei percorsi individuali, oltre che, specie in questa fase transitoria, l'economicità dei processi.

ART. 2

Definizione di borsa lavoro

Le borse-lavoro per l'utenza psichiatrica costituiscono uno strumento a valenza socio sanitaria di terapia occupazionale e si inseriscono nel percorso terapeutico-riabilitativo individuale come progetto di recupero e consolidamento di abilità specifiche (lavorative, relazionali e sociali).

E

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
Protocollo generale
Protocollo N. 0004396/2025 del 25/02/2025

Esse s'innestano nel progetto di presa in carico del paziente, come strumento necessario al mantenimento dello stato di salute psichica e alla prevenzione del rischio di cronicità insito nella patologia psichiatrica. La borsa lavoro essendo uno strumento terapeutico riabilitativo ha durata limitata e l'indennità di partecipazione, non avendo valenza di compenso, non costituisce reddito da lavoro dipendente.

ART.3

Utenti assegnatari di borse lavoro

Le borse lavoro sono assegnabili ad utenti affetti da patologia psichiatrica, collocabili al lavoro, in carico ai Centri di Salute Mentale, che non siano già inseriti in strutture residenziali a media o alta intensità assistenziale. **Gli utenti candidati sono proposti dai Centri di Salute Mentale (mediante sottoscrizione in calce al Modello C) alla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM)**, che predispone amministrativamente l'assegnazione degli stessi e impartisce, altresì, direttive e disposizioni nel rispetto ed in attuazione del presente Disciplinare.

I Responsabili dei Centri di Salute Mentale (CSM) devono inoltrare alla Direzione del DSM entro il 30 novembre di ciascun anno la richiesta del numero di borse lavoro che si intendono erogare nell'anno successivo.

ART. 4

Pubblicità e diffusione tra l'utenza

Ciascun Centro di Salute Mentale ha l'onere di dare adeguata informazione sul contenuto del presente Disciplinare e ne tiene copia a disposizione dell'utenza; al fine dell'eventuale inserimento nelle borse lavoro consegna all'utente l'allegato **modello di dichiarazione (modello A)**. Nessun utente potrà essere inserito in borsa lavoro se non previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità.

ART.5

Criteri e condizioni di assegnazione

Ricevuta la dichiarazione di disponibilità di cui al precedente art. 4 il Responsabile del Centro di Salute Mentale valuta con l'assistente sociale la candidabilità dell'utente all'inserimento. La proposta di accesso avviene allorché ricorrano le seguenti condizioni:

1. precedente presa in carico presso il Centro di Salute Mentale territorialmente competente in base al luogo di residenza dell'utente, da almeno tre mesi alla data di ricezione della dichiarazione di disponibilità;
2. un buon compenso psichico e "compliance" alle cure;

3. valutazione dell'utente per fissare e definire i livelli di disabilità e di funzionamento personale e sociale tali da permettere un esito positivo del percorso riabilitativo;
4. idoneità del profilo dell'utente ad essere inserito in percorsi di tal fatta;
5. il non inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali, salvo deroghe motivate per utenti inseriti in SRP3.1, SRP3.2 e SRP3.3, ai fini di un supporto assistito nella fase di dimissione graduale e protetta. Non vi è incompatibilità con l'inserimento dell'utente in un centro diurno psichiatrico.

Il limite di età non può costituire barriera in entrata o in uscita per la fruizione della borsa lavoro, costituendo esclusivamente un elemento di valutazione al pari degli altri per l'attivazione e la cessazione del percorso. In via prioritaria, per motivi esclusivamente riabilitativi e di finalizzazione della borsa lavoro ad un futuro inserimento lavorativo (dimissione graduale e protetta), verranno valutate le istanze afferenti alla fascia di età tra i 18 e 55 anni. L'attivazione delle borse-lavoro non determina instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro.

ART.6

Incompatibilità

Le borse lavoro sono incompatibili con qualsiasi altra attività di lavoro dipendente o autonomo, compresa quella da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Brevi rapporti lavorativi possono costituire causa di sospensione della borsa lavoro, nei termini massimi annuali previsti dal successivo art. 10. La partecipazione a stage, corsi, tirocini formativi e borse di studio non costituisce di per sé condizione di incompatibilità ed il Centro di Salute Mentale valuterà la possibilità di mantenere o meno l'utente in borsa lavoro. In caso di stage, corsi, tirocini formativi e borse di studio retribuiti la sospensione, per il periodo massimo come sopra determinato, è obbligatoria. Superato tale periodo dovrà procedersi alla cessazione della borsa lavoro psichiatrica. Resta ferma la compatibilità con la percezione del "reddito di cittadinanza" e/o la pensione di invalidità civile eventualmente spettante, mentre non sono inseribili gli utenti che percepiscono indennità di accompagnamento o assegni per invalidità lavorative dovute a cause incompatibili con le attività della borsa lavoro.

La richiesta di attivazione di Borsa Lavoro deve essere accompagnata da una valutazione sociale (Modello C) unitamente all'allegato Modello B.

ART.7

La collaborazione necessaria con soggetti esterni

Lo svolgimento della borsa lavoro si basa sul legame collaborativo con il soggetto pubblico o

privato resosi disponibile all'accoglienza, col quale va stabilito un rapporto predefinito alla stregua di condizioni e modalità uniformi, che garantiscano il rispetto della normativa e dei provvedimenti adottati in materia. A tal fine i Centri di Salute Mentale:

- sostengono una costante iniziativa diretta ad instaurare i contatti indispensabili con le realtà produttive, commerciali, istituzionali, associative del contesto territoriale di riferimento;
- verificano e valutano i requisiti soggettivi e ambientali delle aziende ed enti interessati, oltre alle peculiari caratteristiche che determinano la rispondenza del contesto lavorativo alle esigenze funzionali ed operative della borsa lavoro;
- promuovono la sottoscrizione di protocolli d'intesa con coloro che presentino i requisiti del caso, utilizzando lo schema fornito dalla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale.

I protocolli d'intesa, da predisporre secondo l'allegato schema (Modello D), sono sottoscritti dal Direttore Generale o da un suo delegato e dal responsabile legale dell'ente ospitante, entro i limiti del budget.

Il Centro di Salute Mentale trasmette alla Direzione del Dipartimento, gli elementi necessari alla attivazione della borsa, tenendo in considerazione i tempi tecnici necessari per la sua formalizzazione.

I provvedimenti di inserimento non potranno adottarsi se non previa sottoscrizione del protocollo stesso.

ART.8

Procedimenti e competenze.

All'esito della valutazione, operata secondo il disposto dell'art 5 del presente Disciplinare, il Centro di Salute Mentale potrà ritenere che il profilo dell'utente non sia idoneo per l'inserimento nei percorsi in argomento ovvero, pur ritenendo l'idoneità del profilo, che l'utente non possa essere inserito per mancanza degli ulteriori presupposti, per situazioni di incompatibilità ovvero per altre cause (es. il numero di utenti già inseriti ha raggiunto la massima capienza). In tali ipotesi il Centro di Salute Mentale provvede a comunicare formalmente all'interessato, entro 10 giorni, l'esito negativo.

Nel caso in cui siano soddisfatti i criteri di cui all'art. 5, non sussistano incompatibilità ai sensi dell'art. 6 e sia attivo un protocollo d'intesa come da art. 7 del presente Disciplinare, il Centro di Salute Mentale trasmette la propria proposta di inserimento alla Direzione del Dipartimento, fornendo tutti gli elementi utili all'autorizzazione all'inserimento ed indicando una data presuntiva per l'attivazione della borsa. In ogni caso, il Centro di Salute Mentale trasmette

unitamente alla proposta: la dichiarazione di disponibilità (Modello A), la scheda individuale dell'utente (Modello B), debitamente compilata e sottoscritta e infine la richiesta al Direttore del DSM (Modello C).

La proposta di inserimento del Centro di Salute Mentale deve pervenire alla Direzione del Dipartimento almeno trenta giorni prima della data presuntiva di attivazione indicata, in ragione dei tempi tecnici necessari all'adozione dell'autorizzazione. In ogni caso la data di inserimento è quella stabilita dal provvedimento di autorizzazione della Direzione del DSM che comunica agli uffici aziendali competenti, con congruo anticipo rispetto alla data presunta di inizio, i dati utili per l'attivazione delle coperture assicurative INAIL e RCT.

Data la particolare natura e finalità delle borse in questione e la loro dimensione riabilitativa, il provvedimento di inserimento in borsa lavoro è portato a conoscenza dell'utente mediante diretta consegna di copia dello stesso da parte del Centro di Salute Mentale interessato.

ART.9

Svolgimento della borsa lavoro

Le borse lavoro comportano l'inserimento dell'utente nel contesto lavorativo della ditta o dell'ente per la gestione delle mansioni previste dal programma riabilitativo personalizzato. Di norma l'utente è tenuto a svolgere la propria attività per un orario non inferiore alle 40 ore mensili articolate in 10 ore settimanali. Il programma, anche in relazione alla situazione clinica individuale, può prevedere un impegno che va da un minimo di 40 ad un massimo di 80 ore mensili, articolate su almeno 2 giorni lavorativi nella settimana e con un limite massimo giornaliero di 5 ore.

Il C.S.M. si fa carico del continuo monitoraggio sull'andamento della borsa, mantenendo una relazione costante con il soggetto presso il quale è inserito l'utente. L'attuazione, l'andamento e la gestione dei singoli percorsi sono sotto la conduzione e la responsabilità dei Centri di Salute Mentale, che sono tenuti alla rivalutazione semestrale del programma, sentita l'equipe multidisciplinare di cui al successivo art. 14. La borsa lavoro verrà monitorata e verificata in modo sistematico dagli operatori designati del CSM attraverso:

- incontri periodici di verifica (ogni due mesi) con il datore di lavoro;
- incontri individuali con il borsista a cadenza mensile;
- incontri tra tutor aziendale, utente e operatori del CSM in caso di necessità.

Al termine del percorso riabilitativo il Centro di Salute Mentale accompagna l'utente in una fase di dimissione graduale e protetta ad altre forme di supporto assistito disponibili.

ART.10

Cessazione e sospensione

Nel caso di assenze, giustificate o meno, protratte e ripetute nel tempo, che compromettano il buon esito del percorso progettuale, così come ogni qualvolta non sussistano più le condizioni per la prosecuzione, su indicazione formale e motivata del Centro di Salute Mentale la Direzione del Dipartimento, acquisiti gli elementi e le informazioni ritenute utili, dichiara la cessazione del percorso riabilitativo. Successivamente al provvedimento di cessazione è possibile sostituire l'utente cessato con altro utente o ricollocarlo presso altro contesto lavorativo quando risulti alternativa possibile. Nel caso in cui l'utente decida di rinunciare, il Centro di Salute Mentale competente ne dà immediata comunicazione alla Direzione del Dipartimento per i provvedimenti conseguenziali. In presenza di motivi ostativi al buon proseguimento della borsa lavoro, che tuttavia non si ritengano tali da procedere alla cessazione, il Centro di Salute Mentale sospende la borsa, dandone formale comunicazione alla Direzione del Dipartimento. La sospensione non comporta la sostituzione con inserimento di altro utente, quindi il borsista sospeso permane nel percorso riabilitativo in attesa di una possibile riattivazione. La sospensione della borsa non può complessivamente superare tre mesi nel corso dell'anno. Superato tale periodo dovrà addivenirsi alla cessazione della borsa. Per i medesimi motivi richiamati dall'art. 8, anche il provvedimento di cessazione è portato a conoscenza dell'utente mediante diretta consegna di copia dello stesso da parte del Centro di Salute Mentale interessato e all'ente ospitante da parte della direzione del DSM.

A titolo esemplificativo vengono di seguito riportati i criteri per la cessazione:

- scadenza dei termini massimi di rinnovo;
- assunzione da parte dell'Ente/Azienda;
- incompatibilità;
- decisione dell'utente di non proseguire il percorso;
- valutazione da parte dell'équipe dell'inadeguatezza del percorso;
- decisione da parte dell'Ente/Azienda di non proseguire la collaborazione.

ART.11

Durata e rinnovo

Le borse-lavoro hanno durata annuale, sono rinnovabili altri due anni fino a un massimo di tre anni consecutivamente. La scelta di porre termine alla durata è dettata dalla necessità di evitare forme di cronicizzazione e assistenzialismo stimolando, invece, i processi di integrazione nel contesto socio-lavorativo, la fuoriuscita dal circuito psichiatrico e l'ingresso in borsa lavoro di nuovi utenti che altrimenti sarebbero esclusi dalla possibilità di effettuare tale esperienza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 05/03/2025 da Valeria Amatucci.

riabilitativa. Alla scadenza di ogni anno di borsa lavoro il competente Centro di Salute Mentale inoltra la proposta per l'eventuale rinnovo, corredata di tutti gli elementi, dati e documentazioni che descrivano l'andamento del percorso individuale dell'utente. La proposta deve pervenire alla Direzione del Dipartimento almeno 30 giorni prima della scadenza. La Direzione autorizza il rinnovo, in considerazione di quanto prodotto dal Centro di Salute Mentale fino ad un massimo di tre anni consecutivi. Le borse lavoro in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Disciplinare si intenderanno in scadenza al termine delle stesse, e comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023.

ART.12

Presupposti per l'erogazione e relativo procedimento

All'utente impegnato nella borsa-lavoro è corrisposta una indennità di partecipazione pari a €. 340,69 per continuità rispetto a quanto applicato finora in esecuzione della DGR n. 178/2018, al netto dell'Assicurazione INAIL e Responsabilità verso terzi che saranno stipulate direttamente dalla ASL.

Tale importo va riferito alla presenza giornaliera dell'utente presso l'ente ospitante per almeno 2 giorni alla settimana e minimo 40 ore al mese.

All'effettuazione di orari superiori a 40 ore mensili non può conseguire l'erogazione di un compenso superiore a quello stabilito dal precedente comma. Delle ore eccedenti le 40 ore mensili, fino ad ulteriori 40 ore e nel limite complessivo di 80 ore mensili, decurtate le ore che valgano quale recupero ai sensi del successivo art. 13, la ditta o l'ente ospitante con propria autonoma iniziativa, può farsi totale carico, come previsto dal precedente art. 6, provvedendo a termini di legge ad ogni obbligo retributivo, assicurativo, previdenziale e contributivo, con esclusione di qualsiasi onere a carico della ASL.

Il procedimento per la liquidazione ed il pagamento delle indennità di partecipazione spettanti ai borsisti avverrà nel modo seguente:

- l'ente/azienda presso cui è inserito il borsista comunica al Centro di Salute Mentale, entro i 5 giorni successivi al mese cui si riferiscono, le presenze rilevate (modello E) attestando l'effettuazione delle ore prestate (modello F);
- il Centro di Salute Mentale, riscontrato quanto comunicato dall'ente/azienda ospitante, compila e sottoscrive l'Allegato F per le parti di competenza, chiedendo la liquidazione dell'importo spettante all'Ufficio Amministrativo del DSM, alla quale dovrà far pervenire la suddetta documentazione entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, esaminata la documentazione ricevuta ed esperita la relativa istruttoria, autorizza la liquidazione degli importi dovuti per la mensilità, dando mandato al competente Ufficio ASL di effettuare i pagamenti nei termini di legge dal ricevimento della documentazione.

I versamenti possono avvenire in favore dell'ente/azienda che attua l'inserimento, che poi provvederà ad erogare le somme al borsista, ovvero avvengono direttamente in favore del borsista con accredito nominale presso l'Istituto Tesoriere ASL o al conto corrente personale. La scelta tra le modalità di erogazione va operata in ragione delle motivazioni specifiche che emergano nei singoli casi, tenendo conto di particolari esigenze soggettive, di difficoltà concrete per la modalità d'erogazione indiretta o di altri elementi riguardanti la singola vicenda che possano influire sul buon fine del percorso riabilitativo.

Nel caso si propenda per l'erogazione in forma diretta all'utente occorrerà darne specificazione con apposita clausola inserita nel protocollo d'intesa.

ART.13

Disciplina delle assenze

L'utente borsista può usufruire, senza decurtazioni dal sussidio, in aggiunta alle assenze fisiologiche settimanali, di ulteriori 20 gg all'anno di riposo, fruibili anche continuativamente.

Nel caso in cui il paziente sia ospitato in struttura a totale carico sanitario l'erogazione della indennità di partecipazione sarà sospesa d'ufficio.

Le assenze per malattia, se giustificate tramite produzione di idonea documentazione, proveniente dal medico di medicina generale o da specialista di struttura pubblica o convenzionato, non comportano la cessazione della borsa né la sospensione dell'indennità se non superiori, complessivamente, a 120 gg. all'anno, anche non continuativi.

Nel caso in cui debba procedersi invece - per le motivazioni suddette - alla decurtazione del compenso, questo sarà erogato in proporzione alle ore effettivamente rese.

Inoltre, le ore oggetto di decurtazione potranno essere recuperate nei mesi successivi, entro il limite complessivo di 80 ore mese.

ART.14

Nuclei Operativi

Al fine di realizzare una rete di opportunità e di garanzie per l'integrazione lavorativa, orientate al progetto di vita degli utenti presi in carico, i Dipartimenti di Salute Mentale promuovono rapporti ed azioni condivise con i soggetti istituzionali (Regioni, Enti locali, ASP, Distretti Sanitari di Base) ed i soggetti sociali (mondo del lavoro, terzo settore, centri per l'impiego) del

territorio di rispettiva competenza. A tal fine sono costituiti presso ognuno di essi dei Nuclei Operativi. I Nuclei Operativi sono costituiti da un'equipe multidisciplinare composta da uno psichiatra, uno psicologo, un tecnico della riabilitazione psichiatrica (ove presente), un assistente sociale, un dirigente di comunità (ove presente) ed un referente delle associazioni di familiari dell'utenza (ove presente).

ART.15

Rendicontazioni

I Centri di Salute Mentale trasmettono alla Direzione del Dipartimento Salute Mentale, entro il 30 novembre di ogni anno, unitamente alle proposte di borsa lavoro degli utenti, come stabilito all'articolo 3, una relazione che illustri l'andamento generale delle borse lavoro presso il rispettivo contesto unitamente a compiuta relazione circa gli esiti clinici per ciascun utente del percorso riabilitativo seguito, eventualmente proponendo all'esito dello stesso soluzioni alternative di supporto assistito.

ART.16

Disposizioni finali e di rinvio

Il presente Disciplinare dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni precedente disposizione adottata in materia di borse lavoro per l'utenza psichiatrica.

ALLEGATI

A DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'INSERIMENTO

B SCHEDA INDIVIDUALE UTENTE

C RICHIESTA ATTIVAZIONE

D SCHEMA PROTOCOLLO INTESA

E SCHEDA RILEVAZIONE ORARI MENSILI

F NULLA OSTA EROGAZIONE INDENNITA'



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Finanziaria
Servizio Personale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 38 del 27/02/2025

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Note:

Li, 27/02/2025

Il Responsabile Di Settore
gaudini daniele
(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Finanziaria
Servizio Personale*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 38 del 27/02/2025

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Note:

Li, 27/02/2025

Il Responsabile Di Settore
gaudini daniele
(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 DEL 27/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA – PROGRAMMA REGIONALE FSE PLUS 2021-2027 AVVISO “ABRUZZO INCLUDE 2” OBIETTIVO DI POLICY 4 “UN'EUROPA PIÙ SOCIALE” PRIORITÀ III “INCLUSIONE E PROTEZIONE SOCIALE” PROGETTO: INCLUDI LAVORO CUP C29I23000890006

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 27/02/2025, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale, come previsto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 05/03/2025 e contemporaneamente comunicato ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art. 125, comma 1 della Legge 267/00.

Dalla Residenza Comunale, li 05/03/2025

L'istruttore
Amatucci Valeria
(Atto Sottoscritto Digitalmente)